

**Comunicazione delle decisioni prese nell'ambito di varie procedure di gara nel settore agricolo
(cereali)**

(87/C 196/03)

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 360 del 21 dicembre 1982, pagina 43)

Gara permanente	Gara settimanale	
	Data della decisione della Commissione	Restituzione massima
Regolamento (CEE) n. 1983/87 della Commissione, del 6 luglio 1987, relativo ad una misura particolare d'intervento per l'orzo in Spagna (GU n. L 187 del 7. 7. 1987, pag. 9)	23. 7. 1987	offerte rifiutate
Regolamento (CEE) n. 1373/87 della Commissione, del 19 maggio 1987, che indice una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero panificabile verso i paesi delle zone I, II a), III, IV, V, VI, VII, la Repubblica democratica tedesca e le isole Canarie (GU n. L 130 del 20. 5. 1987, pag. 14)	23. 7. 1987	offerte rifiutate
Regolamento (CEE) n. 1372/87 della Commissione, del 19 maggio 1987, che indice una gara per la restituzione all'esportazione di orzo verso i paesi delle zone I, II a), III, IV, V, VI, VII, VIII, la Repubblica democratica tedesca e le isole Canarie (GU n. L 130 del 20. 5. 1987, pag. 12)	23. 7. 1987	104,25 ECU/t

Note della Commissione in base all'articolo 115 del trattato CEE

(87/C 196/04)

La Commissione, con decisione C(87) 1424 del 22 luglio 1987, ha autorizzato la Repubblica francese ad escludere dal trattamento comunitario le maglie, pullover, ecc., delle sottovoci 60.05 A I e ex A II, categoria 5 della tariffa doganale comune originarie della Corea del Sud e messe in libera pratica negli altri Stati membri.

La decisione si applica dopo la data della presente decisione e sino al 31 ottobre 1987.

Il testo di questa decisione può essere richiesto alla Commissione, Bruxelles, tel. 02/235 23 64.

La Commissione, con decisione C(87) 1425 del 22 luglio 1987, ha autorizzato la Repubblica italiana ad escludere dal trattamento comunitario gli apparecchi riceventi per la radiodiffusione, della sottovoce ex 85.15 A III della tariffa doganale comune originari della Corea del Sud e di Taiwan e messi in libera pratica negli altri Stati membri.

La decisione si applica con decorrenza dal 1° luglio 1987 e sino al 31 ottobre 1987.

Il testo di questa decisione può essere richiesto alla Commissione, Bruxelles, tel. 02/235 23 64.

La Commissione, con decisione C(87) 1426 del 22 luglio 1987, ai sensi dell'articolo 115 del trattato CEE ha respinto un ricorso introdotto dalla Repubblica francese in vista d'essere autorizzata ad escludere dal trattamento comunitario le importazioni di prodotti della categoria 6 delle sottovoci ex 61.01 B V e ex 61.02 B II, della tariffa doganale comune, originarie di Hong Kong e messe in libera pratica negli altri Stati membri.
